



**REGIONE  
PUGLIA**

**COMMISSIONE ESAMINATRICE  
nominata con D.D. n. 321 del 22/03/2022**

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 209 UNITA' DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE – AMBITO AREA PROFESSIONALE INFORMATICA E TECNOLOGICA PRESSO LA REGIONE PUGLIA, ORGANIZZATA CON IL SUPPORTO DI FORMEZ PA, GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DGR N. 1736 del 28/10/2021.**

**VERBALE N. 11**

L'anno 2022 addì **14** del mese di **ottobre**, alle ore **09,00**, si è riunita in modalità da remoto, tramite collegamento alla piattaforma Google Meet, la Commissione esaminatrice, nominata per l'avviso pubblico indicato in epigrafe con atto dirigenziale del Dirigente della Sezione Personale n. 321 del 22/03/2022, convocata per le vie brevi dal Presidente e così composta:

**Presidente:** Ing. Vito Bavaro  
**Componente:** Ing. Antonio Del Prete  
**Componente:** Ing. Nicola Incampo

**Segretario:** Dott.ssa Pasqua Benedetti

La Commissione esaminatrice dà atto delle istanze di revisione in autotutela dei punteggi attribuiti, trasmesse da alcuni candidati ed inoltrate alla Commissione per il tramite della Sezione Personale a seguito della pubblicazione dei verbali della procedura in parola. La Commissione procede, pertanto, alla valutazione delle stesse come di seguito riportato.

1. La candidata [REDACTED] in data 3.10.2022, ha presentato istanza per l'attribuzione del punteggio per il titolo di Laurea Vecchio Ordinamento e per l'Abilitazione "sez. A", quali rispettivi titoli superiori al titolo di accesso (laurea triennale), chiedendo la rettifica del punteggio titoli di merito. La Commissione rileva, con riferimento ai punteggi aggiuntivi relativi al titolo di laurea vecchio ordinamento, di essersi già espressa nel verbale n. 9. Con riferimento alla attribuzione del punteggio per l'abilitazione professionale all'esercizio della professione di ingegnere si conferma il punto assegnato non rilevando, ai sensi del bando, la sezione specifica di abilitazione. La Commissione, pertanto, stabilisce che NON può essere accolta l'istanza della candidata in parola.

2. Il candidato [REDACTED] in data 07.10.2022, ha presentato la seguente istanza di rivalutazione del punteggio conseguito pari a 20.625:

*"Per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione della sospensione...", non venivano specificati gli ambiti di applicazione. Ai sensi dell'art. 55bis, co. 9quarter del D.Lgs 165/2001 "...Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e' di competenza del*

responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo...". Da quanto sopra riportato, e in mancanza di adeguate specificazioni, è evidente che erano vere due su tre delle risposte riportate e precisamente sia che il procedimento disciplinare è di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari e sia che il procedimento disciplinare è di competenza del dirigente responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente sotto particolari condizioni, in dipendenza del contesto. Tutto ciò premesso, chiedo di rivalutare il punteggio considerando la mia risposta corretta in quanto la domanda non era precisa e pertanto non permetteva non aveva una risposta univoca."

La Commissione conferma che l'unica risposta corretta alla domanda "Per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione della sospensione", relativa alla materia "Disciplina del Lavoro Pubblico (ivi compresa la responsabilità dei pubblici dipendenti)", di cui all'art. 5 comma 3 lett. a) del bando di concorso, è "il procedimento disciplinare è di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari", che richiama la procedura generale per il pubblico impiego, posta alla base della domanda stessa, così come previsto all'art. 55 bis comma 2 del d.lgs. 165/2001 per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale. La Commissione, pertanto, stabilisce che non può essere accolta l'istanza del candidato in parola.

3. Il candidato [REDACTED] in data 10.10.2022, presentava istanza di revisione in autotutela dei titoli di preferenza, in particolare l'applicazione dell'art. 8 comma 2 del bando che recita "se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge 16.06.1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15.05.1997, n. 127."

La Commissione conferma la posizione in graduatoria del suddetto candidato, avendo valutato che gli altri candidati, che hanno riportato lo stesso punteggio, presentano titoli preferenziali tali da collocarli in posizione precedente. La Commissione, pertanto, stabilisce che non può essere accolta l'istanza del candidato in parola.

Il presente verbale sarà trasmesso, a cura del segretario della Commissione, al Formez PA e alla Sezione Personale per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione, previo eventuale oscuramento di dati personali in conformità alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali a cura dello stesso segretario.

La Commissione termina i lavori alle ore 10,00.

Il presente verbale si compone di n. 2 (due) pagine.

Letto confermato e sottoscritto, in modalità digitale.

La Commissione:

**Presidente:** Ing. Vito Bavaro



Firmato digitalmente da: DEL PRETE ANTONIO  
Data: 14/10/2022 15:20:46

**Componente:** Ing. Antonio Del Prete

**Componente:** Ing. Nicola Incampo



**Segretario:** Dott.ssa Pasqua Benedetti

